



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR – a cura della Task Force Appalti-Progetti

AMBITO: ISTITUTI GENERALI DEI CONTRATTI PUBBLICI

Consiglio di Stato, Sez. V, 01/04/2025, n. 2731: RUP. Compiti. Esclusione del concorrente. Potere vincolato.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, anche alla luce del D.Lgs n. 36/2023, il potere di esclusione di un operatore economico dalla gara sia di competenza del R.U.P. e non della commissione di gara.

Il Collegio ha chiarito la persistenza di tale potere sulla base, da un lato, del dato letterale di cui all' All. I.2 del D.Lgs n. 36/2023, il cui art. 7 stabilisce che il R.U.P. dispone le esclusioni; dall'altro, sulla base della distinzione dell'attività della commissione di gara, rispetto a quella del R.U.P. Mentre la prima, infatti, si occupa di effettuare valutazioni su aspetti tecnico – discrezionali, viceversa, il R.U.P. esercita la propria attività nell'ambito dell'attività vincolata, dovendo provvedere alle esclusioni tutte le volte in cui venga accertata una causa di esclusione.

Nel caso sottoposto al vaglio del Collegio, l'oggetto del giudizio era rappresentato dalla legittimità dell'esclusione di una impresa aggiudicataria che aveva dichiarato di aver effettuato "servizi analoghi" alla concessione per la riscossione dei tributi. Sul punto, la Sezione ha evidenziato la distinzione esistente tra appalti (in cui non c'è assunzione di rischio da parte dell'impresa) e concessioni (in cui tale assunzione di rischio sussiste). In ragione della assenza del rischio operativo, l'aver gestito appalti per la riscossione dei tributi non può essere configurato quale servizio analogo. In questa ipotesi, la *lex specialis*, ai fini dell'assimilazione dei servizi, deve specificare in maniera inequivoca la volontà di ritenere l'appalto analogo alla concessione.

Infine, il Collegio ha perimetrato l'ambito di applicazione dell'inversione procedimentale, precisando la possibilità di azionare il meccanismo in oggetto (previsto legislativamente solo per il soggetto aggiudicatario e che consiste nell'anteporre la valutazione delle offerte alla verifica della documentazione), anche relativamente all'offerta dei soggetti non aggiudicatari, nelle ipotesi in cui l'utilizzo di tale procedura risponda a esigenze di buona amministrazione e di tutela giurisdizionale.

Link:

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202407701&nomeFile=202502731_11.html&subDir=Provvedimenti